



REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. ... del ... 2024

Revisione n. ... del ... 2024

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento contiene la disciplina che regola i criteri e modalità per l'istituzione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 16 e seguenti del C.C.N.L. del 16/11/2022 comparto Funzioni Locali.
2. Le Elevate Qualificazioni costituiscono uno strumento gestionale che concorre a realizzare un modello organizzativo flessibile di decentramento delle responsabilità per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente. Sono istituite dall'Ente, nel rispetto della vigente disciplina, in relazione alle esigenze organizzative ed al proprio modello gestionale.

Art. 2

Destinatari

1. I destinatari degli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari in forza dell'Ente (o di altro ente in convenzione) e appartenenti alle seguenti aree:
 - Area amministrativa.
 - Area dei servizi socio assistenziali e sanitari.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con atto di macro-organizzazione, individua il numero di Elevate Qualificazioni istituite.

Art. 3

Tipologie di Incarico

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione si distinguono in relazione al contenuto delle prestazioni professionali ed alla relativa responsabilità per:
 - a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
2. In sede di istituzione o attivazione dell'incarico è declinato lo specifico profilo di ruolo, da cui risultano:
 - i contenuti professionali specifici e le attività peculiari dell'incarico,
 - le aree di risultato da conseguire,
 - il peso dell'incarico e la relativa valorizzazione economica.
3. L'incarico comporta funzioni integrative e supplementari a quelle proprie dell'Area/livello di inquadramento.

Art. 4

Procedura per il conferimento degli incarichi

1. L'incarico di Elevata Qualificazione può essere conferito al personale dipendente a tempo pieno inquadrato in Area dei Funzionari.

2. Qualora non siano in servizio dipendenti di Area Funzionari oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale Area, siano impossibilitati per oltre 60 giorni o non sia possibile attribuire agli stessi un incarico *ad interim* di Elevata Qualificazione per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di Elevata Qualificazione anche a personale dell'Area Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
3. Qualora, in ciascuna delle aree di cui al precedente art. 2, siano presenti due o più dipendenti, l'Ente procede, in prossimità della scadenza dell'incarico, all'emissione di un Avviso interno al fine di acquisire la disponibilità degli aspiranti ad un incarico di Elevata Qualificazione. All'Avviso viene data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet e diffusione al personale interessato.
4. Per la copertura di un incarico di Elevata Qualificazione, il Segretario Direttore prende in esame la lista degli aspiranti appartenenti al corrispondente profilo professionale ricercato. Analizza quindi i curricula ed eventualmente i fascicoli personali dei possibili aspiranti (comprese le schede di valutazione della performance individuale) in relazione al profilo di ruolo dell'incarico da affidare, e, rispetto alle funzioni dell'attività da svolgere, la natura e le caratteristiche delle attività da realizzare, i requisiti culturali posseduti, le attitudini e le capacità professionali, e le esperienze acquisite.
5. Sulla base delle suddette valutazioni e di un eventuale colloquio volto ad approfondire con i possibili aspiranti gli aspetti tecnico motivazionali, il Segretario - Direttore individua la persona ritenuta più idonea all'assunzione dell'incarico.
6. Ove possibile in relazione all'assetto organizzativo, si potrà prevedere la rotazione dei titolari di Elevata Qualificazione qualora siano opportuno prevenire dinamiche improprie nella gestione amministrativa. Si rileva che le dimensioni ridotte dell'Ente mal si conciliano con l'effettiva possibilità di rotazione.
7. L'Ente adotta modalità procedurali volte a dare diffusione, anche mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet istituzionale, delle mappature degli incarichi di Elevata Qualificazione esistenti nell'ente.

Art. 5

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti con Decreto del Segretario - Direttore che identifica:
 - le peculiarità professionali specifiche e le attività attribuite alla funzione;
 - il peso attribuito alla posizione e il suo valore economico annuo sulla base della graduazione effettuata;
 - i termini di decorrenza e scadenza dell'incarico e le eventuali cause di revoca dell'incarico;
 - le valutazioni periodiche cui è soggetta la funzione, ai sensi della vigente disciplina contrattuale e regolamentare.
2. L'attribuzione dell'incarico è subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità rispetto all'incarico da rivestire.

Art. 6

Durata degli incarichi

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione hanno durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. È fatta salva una durata inferiore ad un anno, legata a specifiche e motivate esigenze organizzative, da valutarsi caso per caso.
2. L'incarico cessa anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, in caso di:
 - cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche per il compimento del limite massimo di età;
 - revoca dell'incarico per le motivazioni disciplinate al successivo art. 8.
3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla valutazione positiva al termine dell'incarico ed è soggetto all'assetto organizzativo dell'Ente desumibile dall'organigramma e dal funzionigramma.

Art. 7

Valutazione dei risultati e delle attività

1. Secondo le modalità previste dalla vigente disciplina contrattuale e regolamentare, l'attività professionale svolta ed i risultati raggiunti dal titolare di Elevata Qualificazione sono soggetti a:
 - a) specifica valutazione annuale rispetto agli obiettivi affidati;
 - b) eventuale valutazione prima della scadenza per l'accertamento di gravi inadempienze rispetto agli obblighi e responsabilità connessi all'incarico o a quelli d'ufficio.
2. La valutazione positiva annuale dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, i cui criteri generali di determinazione sono previsti nell'ambito della contrattazione integrativa ai sensi del CCNL del 16/11/2022.
3. L'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico è condizione per l'eventuale rinnovo.
4. L'esito delle valutazioni è riportato nel fascicolo personale del dipendente e di esso si tiene conto nell'affidamento di altri incarichi.

Art. 8

Revoca dell'incarico

1. L'incarico può essere revocato prima della sua naturale scadenza per:
 - a) valutazione annuale negativa;
 - b) inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite al titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione;
 - c) inosservanza delle direttive contenute nell'atto di affidamento dell'incarico;
 - d) intervenuti mutamenti organizzativi.
2. La revoca dell'incarico di Elevata Qualificazione comporta la perdita della retribuzione di posizione da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito della sola categoria di appartenenza.

Art. 9

Trattamento economico

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni di cui alla presente disciplina è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo eventuali successive disposizioni normative e contrattuali in materia.

Art. 10
Retribuzione di posizione

1. Il presente Regolamento individua il sistema ed i criteri per la graduazione delle Elevate Qualificazioni ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione.
2. Nella individuazione dei criteri il sistema tiene conto della rilevanza del ruolo assegnato alla posizione e dei connessi aspetti di complessità, autonomia, professionalità.
3. Il Direttore dell'ente, in caso di variazioni delle funzioni attribuite alle Elevate Qualificazioni ovvero di rilevanti modifiche agli altri elementi di valutazione considerati dal presente Regolamento, procede ad una nuova graduazione delle stesse.
4. Il sistema assicura in ogni caso l'attribuzione del valore minimo previsto dal CCNL quale retribuzione di posizione.
5. Il processo di graduazione delle funzioni deve essere svolto in maniera complessiva con riguardo a tutte le Elevate Qualificazioni.

Art. 11
Criteri di pesatura delle Elevate Qualificazioni

1. Il Sistema considera le caratteristiche fondamentali del coordinamento dei vari servizi individuando per ciascuna di esse gli elementi previsti dal CCNL (complessità e responsabilità), articolati in base a criteri specifici ai fini di una loro puntuale definizione e graduazione.
2. Le caratteristiche considerate ai fini della graduazione delle posizioni organizzative sono valutate in base ai seguenti criteri:
 - a) trasversalità (complessità relazionale): sono considerati il complesso e l'intensità delle relazioni sia interne che esterne coinvolte dai procedimenti attinenti alle funzioni assegnate. La valutazione attiene, in particolare, la complessità dei rapporti con i "clienti interni" ed i portatori di interessi diffusi ("stakeholders");
 - b) complessità operativa ed organizzativa: sono considerate:
 - 1) la composizione del servizio di cui assume la responsabilità il titolare di Posizione organizzativa in relazione alla tipologia e quantità di risorse umane assegnate con conseguente complessità gestionale;
 - 2) la complessità qualitativa e quantitativa dei processi decisionali attinenti alle funzioni assegnate, riferita sia ai passaggi procedurali che alle relative implicazioni in termini di risultato (ad esempio a livello di tempi da rispettare, di rilevanza dell'istruttoria, ecc.). Sono valutati: il numero e la complessità tecnico/professionale dei processi/attività; il livello di specializzazione richiesto, ossia l'ambito delle funzioni specialistiche richieste; l'esigenza di coordinamento dei processi/attività;
 - c) attività soggette a rischio/contenzioso: sono considerati:
 - 1) per quanto riguarda l'aspetto del rischio corruttivo in relazione alle attività maggiormente esposte;
 - 2) con riguardo al contenzioso, sono valutate l'intensità e la rilevanza dell'incidenza del risultato finale nei confronti del destinatario interno ed esterno, in relazione agli interessi coinvolti (responsabilità di risultato, civile ed amministrativa);
 - d) responsabilità economiche: è valutata la rilevanza delle funzioni afferenti ai livelli di entrate e di spesa;

e) funzioni a rilevanza esterna: è valutata la complessità (ossia l'ampiezza ed il contenuto) delle funzioni che comportano interazioni con i soggetti esterni: operatori economici, utenti, Servizio Sanitario Nazionale, ecc.

3. Ai fini della valutazione dei criteri e l'assegnazione dei punteggi, al presente Regolamento è allegata parte integrante la “**Scheda dei criteri di graduazione**” con i livelli di dettaglio di ogni parametro.

Art. 12

Procedimento di graduazione

1. Una volta effettuata la graduazione di tutti i criteri tramite l'allegato “Scheda di attribuzione punteggi di graduazione Elevata Qualificazione” per tutte le Elevate Qualificazioni, si provvede alla somma dei punteggi parziali.

Per ogni fascia di punteggio è previsto il corrispondente importo di retribuzione di posizione indicato nella seguente tabella.

PUNTEGGIO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
da 24 a 26 punti	€ 18.000,00
da 23 a 24 punti	€ 15.000,00
da 21 a 22 punti	€ 13.000,00
da 19 a 20 punti	€ 10.000,00
da 17 a 18 punti	€ 8.500,00
da 15 a 16 punti	€ 7.500,00
da 13 a 14 punti	€ 6.500,00
da 10 a 12 punti	€ 5.500,00
da 7 a 9 punti	€ 5.000,00

Art. 13

Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione e trova applicazione per gli incarichi conferiti successivamente alla data medesima.